

giurisdizione italiana, derogata da quella clausola compromissoria. Né si pone il problema della connessione con le altre cause promosse dagli importatori nei confronti dei subacquirenti italiani, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., stante la disposta separazione delle cause.

In conclusione, deve essere dichiarato estinto il processo per regolamento di giurisdizione nei rapporti fra la s.r.l. Unione Italiana Proteine e tutte le parti intimiate, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla causa vertente fra la Alhimex Allgemeine Handels Import and Export Aktiengesellschaft e la E.P.C.H.A.P. e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in relazione alle cause vertenti fra la detta ricorrente e gli altri intimati.

Ricorrono giusti motivi che inducono a dichiarare interamente compensate le spese di questa fase del giudizio tra la s.r.l. Unione Italiana Proteine e la E.P.C.H.A.P. e le spese dell'intero giudizio tra la Alhimex Allgemeine Handels Import and Export Aktiengesellschaft e la E.P.C.H.A.P.

Nulla è da decidere sulle spese di questa fase del giudizio nei confronti degli altri intimati.

P. Q. M., la Corte dichiara estinto il processo di regolamento di giurisdizione nei rapporti fra la s.r.l. Unione Italiana Proteine e tutti gli intimati, compensando fra la detta ricorrente e la E.P.C.H.A.P. le spese di questa fase del giudizio; dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla causa vertente fra la Alhimex Allgemeine Handels Import and Export e la E.P.C.H.A.P., compensando fra le dette parti le spese dell'intero giudizio; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri intimati, rispetto ai quali nulla è da decidere sulle spese di questa fase del giudizio.

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESS.  
1985 N.2 (P. 351)

CORTE DI CASSAZIONE (S. U.), sentenza 10 gennaio 1984 n. 174

Primo Presidente (f. f.) GAMBONI - Consigliere Rel., TADDEUCCI  
P.M., SGROI (concl. conf.)

S.r.l. Holtz & Willemsen GmbH (avv. Meissner) contro P. Farchioni (avv. Leonelli),  
D. Farchioni (avv. Leonelli) e L. Farchioni (avv. Valensise).

*Non esclude la giurisdizione italiana una clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta sul retro di un modulo di proposta di acquisto predisposto dal venditore sia perché non è rappresentativa dell'incontro delle*

richiesto invece dall'art. 1341 capoverso, cod. civ. italiano (cfr. Cass. 14 giugno 1980 n. 3799; Cass. 6 aprile 1983 n. 2341; Cass. 18 settembre 1982, n. 4910).

Il richiamo a quest'ultima norma dell'ordinamento interno, invocata dai resistenti senza il conforto di argomenti di critica all'insegnamento giurisprudenziale ora ricordato, non giova quindi ad infirmare la validità della clausola contrattuale in esame, prorogatrice della competenza.

5. Allo stesso effetto non ha maggior peso l'assunto secondo cui quella clausola sarebbe invalida perché contenuta in documenti indirizzati dalla società tedesca alla ditta Pompeo Farchioni e figli ma non dal sunnominato titolare sottoscritti.

Ove si consideri che quei contratti furono sottoscritti da Lanfranco Farchioni in calce al timbro « Farchioni Pompeo, Domenico e Lanfranco - Molino Oleificio Mangimificio - Bastardo » e che i tre predetti, anche nel promuovere congiuntamente il giudizio, per la risoluzione dei contratti stessi hanno riaffermato la qualità dei contitolari dell'omonimo oleificio, risulta evidente che la spendita della ditta (e cioè del nome sotto il quale i tre imprenditori, in quanto titolari di una determinata azienda, esercitavano in comune la propria attività) era idonea ad esteriorizzare sia la esistenza di una società irregolare su base personale, sia la riferibilità ad essa dell'affare gestito dall'uno o dall'altro dei contitolari.

Ora, in tema di società irregolare o di fatto, si presumono, ai sensi dell'art. 2297, secondo comma cod. civ., la esistenza tra i soci di un reciproco mandato ad amministrare (cfr. Cass. 18 luglio 1980 n. 4705, Cass. 6 giugno 1973 n. 1632) e la attribuzione disgiunta a ciascuno di essi del potere di gestione degli affari sociali in rappresentanza della società; né sono opponibili ai terzi, che non ne siano a conoscenza, i patti comunque limitativi di detta rappresentanza.

E del resto, circa la proiezione nel mondo esterno, rispetto ai terzi, degli effetti derivanti dal vincolo sociale, non è nemmeno indispensabile — secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice: cfr. sent. 21 maggio 1975 n. 2013 — che la sua manifestazione esteriore avvenga attraverso la spendita del nome degli altri soci di fatto, essendo sufficiente che il comportamento di chi agisca per la società sia tale da rendere palese al terzo quel vincolo, l'esplicazione dell'attività nell'interesse comune, nonché la riferibilità del negozio alla società stessa.

6. In definitiva, essendo stata la cognizione della controversia pattiziamente e validamente devoluta, in via esclusiva, al giudice tedesco, deve essere dichiarato, in accoglimento del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Le spese relative al presente giudizio vanno poste solidamente a carico dei tre resistenti e va infine ordinata la restituzione del deposito per soccombenza, abrogato con legge 18 ottobre 1977 n. 793.

P. Q. M., la Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; condanna in solido i resistenti alle spese.

PRETORE DI CANTÚ, ordinanza 16 gennaio 1984

Pretore, VOLPEZ

Ditta Häüpl (avv. Cevidalli) contro s.p.a. Abati Legnami (avv. Volucello).

*Poiché il titolo esecutivo è costituito, ai sensi dell'art. 797 cod. proc. civ., dalla sentenza straniera e da quella di delibazione, è quest'ultima che deve essere notificata in forma esecutiva e sulla quale deve essere apposta la formula esecutiva.*

*In sede di esecuzione di una sentenza arbitrale straniera delibata, il giudice dell'esecuzione non può disattendere l'accertamento effettuato dalla Corte d'Appello in ordine alla non contrarietà all'ordine pubblico italiano di detta sentenza.*

*Nel caso in cui gli atti esecutivi di una sentenza straniera delibata siano compiuti nella mora del giudizio per cassazione, non può essere concessa la sospensione dell'esecuzione richiesta nel timore che la sentenza italiana di legittimità non sia in futuro riconosciuta all'estero.\**

Il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti, osserva. La sospensione dell'esecuzione in sede di opposizione alla stessa, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata già iniziata (art. 615, secondo comma cod. proc. civ.) può essere disposta soltanto dal giudice dell'esecuzione; mentre invece l'art. 373 cod. proc. civ. prevede fattispecie diversa; e precisamente la sospensione dell'esecuzione può essere disposta dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, allorquando sia pendente il ricorso per cassazione. Ne segue che sia il giudice d'appello per le sentenze impugnate per cassazione che quello dell'opposizione a precetto possono, ciascuno per proprio conto e perseguendo finalità diverse (l'uno la decisione sulla rescissione del titolo, l'altro quella della sopravvenuta illegittimità del titolo stesso), sospendere l'esecuzione.

\* La sentenza della Corte d'Appello di Milano del 6 maggio 1983, relativa alla medesima causa, è riprodotta in questo stesso fascicolo della *Rivista*, p. 343 ss.

*volontà dei contraenti sia perché, nel caso, non risulta sottoscritta dall'acquirente e non sono pertanto applicabili né la convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 né la convenzione di New York del 10 giugno 1958.*

*Ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, è valida una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice tedesco inserita sul retro di un contratto e richiamata sul recto di questo, sottoscritto dalle parti.\**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** Con atto di citazione notificato il 22 maggio 1975 Pompeo, Lanfranco e Domenico Farchioni, titolari dell'omonimo oleificio sito in Bastardo di Giano dell'Umbria, premesso che avevano commissionato alla società Holz & Willemsen GmbH, corrente in Krefeld - Uerdingen (Germania occidentale) tramite i suoi agenti in Italia, la fornitura di complessivi 950.000 Kg. di olio di semi di soia raffinato e sesamato; che la predetta società tedesca aveva accettato di effettuare la fornitura a consegne ripartite, mediante quattro conferme di vendita, rispettivamente n. 65983 in data 13 settembre 1974, n. 66184 in data 30 settembre 1974, n. 66365 e n. 66376 in data 22 ottobre 1974; che, a seguito del tracollo in Italia del prezzo della merce compravenduta erano state invano allacciate trattative per una diversa regolamentazione del rapporto; che un primo quantitativo di olio consegnato era risultato, da esame di laboratorio, caratterizzato da insufficiente sesamatura secondo le prescrizioni della legislazione italiana; tutto ciò premesso convenivano la società venditrice davanti al Tribunale di Spoleto per sentir dichiarare risolti per eccessiva onerosità i quattro contratti sopra menzionati e per sentir dichiarare altresì risolto il primo di essi per inadempimento della convenuta.

Quest'ultima si costituiva nel giudizio al fine esclusivo di eccepire la carenza di giurisdizione del giudice italiano, ed in corso di causa, con atto notificato in data 5 luglio 1976, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Pompeo, Lanfranco e Domenico Farchioni hanno resistito con tre separati controricorsi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che, essendo stata prevista in sede contrattuale la devoluzione di ogni controversia nascente dal rapporto al giudizio del Collegio arbi-

\* La sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 dicembre 1976 nella causa 24/76 è riprodotta in questa *Rivista*, 1977, p. 434 ss. Le sentenze della Corte di Cassazione del 14 giugno 1980 n. 3799 e 6 aprile 1983 n. 2341, citate in motivazione, possono leggersi in questa *Rivista*, rispettivamente 1981, p. 920 ss. e 1984, p. 356 ss.

trale della GROFOR (Associazione tedesca del commercio all'ingrosso di olii grassi, e materie prime per la produzione di oli), con sede in Amburgo, il giudice italiano sarebbe privo di giurisdizione a sensi dell'art. 1, terzo comma, lettera a) della convenzione internazionale di Ginevra del 21 aprile 1961 in materia di arbitrato, resa esecutiva in Italia con l. 10 maggio 1970 n. 418.

Con il secondo motivo sostiene che, quand'anche quella clausola compromissoria non fosse ritenuta operante, la giurisdizione del giudice italiano dovrebbe comunque essere esclusa in virtù della convenzione europea di Bruxelles (per la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) del 27 settembre 1968; ed in particolare:

a) ai sensi dell'art. 5 n. 1 della detta convenzione, il quale consente che il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, sia citato in altro Stato contraente dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o debba essere eseguita, poiché, secondo le condizioni generali di vendita, accettate dagli attori acquirenti, il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni era stato stabilito in Krefeld - Uerdingen, dove l'impresa commerciale del venditore aveva sede;

b) ai sensi dell'art. 17 della stessa convenzione, che prevede la proroga della competenza — qualora con clausola scritta sia stata convenuta la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico — perché nelle predette condizioni generali di vendita era stato indicato, quale foro competente, quello di Krefeld - Uerdingen.

Gli intimati controdeducono:

— in ordine alla clausola compromissoria per arbitrato estero, la sua invalidità per difetto di forma e di sottoscrizione;

— in ordine alla individuazione del giudice competente ex art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles, che il luogo di esecuzione dei contratti era presso la sede della loro ditta, ove la merce doveva essere consegnata;

— in ordine alla proroga della competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione sunnominata, che la relativa clausola pattizia era invalida, perché non specificamente approvata per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. italiano (nella specie applicabile, attraverso la norma di collegamento dettata dall'art. 26 delle disposizioni sulla legge in generale, in tema di forma degli atti, trattandosi di contratti perfezionati in Italia).

Lanfranco Farchioni sostiene altresì, nel proprio controricorso, la inoperatività della clausola perché la *confirmation de vente*, indirizzata alla ditta Farchioni-Pompeo e figli, era stata sottoscritta da uno solo dei tre contitolari della ditta e non da Pompeo Farchioni.

2. Ciò premesso, giova ricordare che ai fini della pronuncia sulla

otto, e tanto me  
ivi della ditta ur  
e, anzi, non si  
esclusiva di agent  
di in rilievo il se  
e l'esame della  
art. 17 della con  
cutiva in Italia  
ore il 1° febbraio  
questione della co  
zione stessa.

la competenza c  
dettato normati  
tati contraenti) i  
presenti o future  
ve detta proroga  
ncordemente des  
clusa la applicab  
eciale, indicato a  
motivazione, Ca  
non è dato dub  
Krefeld - Uerd  
ita tra le condi  
iamata sul *recto*  
pa, nello spazio  
i — i contraenti  
l giudice tedesco

rticolare concerr  
della Co. mità e  
ella convenzione  
il protocollo di  
a con legge 19  
con sentenza  
tettato... nel caso  
e condizioni gen  
el contratto, se  
iene un richiam  
tale interpretaz  
petutamente aff  
la competenza  
to scritto che c  
arte che non ha  
venga specifica

12. *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*. 1985. N. 2.

questione di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di regolamento preventivo come in sede di ricorso ordinario, hanno il potere dovere di procedere ad una indagine di fatto, in base alle allegazioni delle parti ed alle risultanze degli atti del processo, onde identificare e qualificare il rapporto dedotto in giudizio, qualora detta qualificazione costituisca presupposto necessario per la determinazione del giudice avente giurisdizione sul rapporto medesimo (cfr. Cass. S.U., 11 febbraio 1982 n. 836).

Orbene, secondo quanto risulta dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'oggetto della causa è costituito dalla domanda di risoluzione (per eccessiva onerosità e per inadempimento) dei quattro contratti n. 65983 del 13 settembre 1974, n. 66184 del 30 settembre 1974, n. 66365 e n. 66376 del 22 ottobre 1974, conclusi tra la ditta Farchioni e la società Holtz e Willemsen mediante accettazione e sottoscrizione da parte della prima delle quattro *confirmations de vente* predisposte ed inviate dalla seconda; contratti che — maggiormente specificando le condizioni contenute in altrettante richieste di forniture (proposte) inoltrate dalla ditta italiana alla società tedesca tramite i di lei agenti in Italia, s.n.c. Fratelli Bongioanni — da esse si differenziano segnatamente nel senso che mentre quegli ordinativi contenevano la previsione: « Arbitration-Arbitraggio: GROFOR - Hamburg », nelle *confirmations de vente* figura sul *recto* dei documenti la dizione: « Exécution et Tribunal compétent: Krefeld - Uerdingen », e sul *retro*, tra le condizioni generali, la seguente clausola (XVI): « Exécution, tribunal compétent: l'entreprise commerciale du vendeur est le lieu d'exécution de toutes les obligations résultant du contrat. Suivant les faits, le tribunal compétent est le Amtsgericht à Krefeld - Uerdingen ou le Landgericht à Krefeld ».

3. Invano pertanto, con il primo motivo, la ricorrente si richiama a documenti contenenti le proposte di acquisto (*commande*) che — oltre a non essere rappresentativi dell'incontro definitivo dei consensi delle parti su tutte le condizioni della compravendita — non recano, per quanto emerge dall'esame delle fotocopie prodotte dalla stessa ricorrente e dai resistenti, sottoscrizione alcuna da parte dei titolari della ditta Farchioni.

Infondatamente quindi, in tema di riconoscimento di clausola arbitrale, viene invocata la disciplina prevista dall'art. 1 lett. a) della convenzione europea di Ginevra del 21 aprile 1961, sull'arbitrato commerciale internazionale, ed implicitamente dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, di fronte alla constatazione che dalla documentazione in atti non risulta l'esistenza di un accordo scritto ex art. 2 della convenzione da ultimo citata, consacrante l'assunzione da parte dei Farchioni dell'obbligazione a sottomettere ad arbitrato le controversie nascenti dai contratti.

Né risulta dai poteri rappresentati da Bongioanni, della quale trattative, in veste di

4. Viene qui subito precisato che, ai sensi della sentenza del 1968 (resa in data 1968), entrata quivi in vigore, si indica l'esame della sentenza n. 1, della convenzione

La proroga di competenza, infatti, per esprimere la sentenza (di uno degli atti delle controversie) giuridico; cosicché la sentenza del giudice arbitrale e rimane in vigore, generale o speciale, medesima (cfr., nota).

Tanto precisato, è competente quello che, sopra trascritto, è contenuto nei documenti e nella scrittura a stampa, nato alle sottoscrizioni, in favore della sentenza, visti dal citato art. 1.

Per quanto in materia la Corte di giustizia, sulla interpretazione, ai sensi dell'art. 1, reso esecutivo in Italia, occasione di statuizione, detto requisito « è la competenza figurativa e stampata a terzi, entrambe le parti,

In applicazione della sentenza a Sezioni Unite, la proroga pattizia, lizzata attraverso un'esplicita accettazione da parte, non richiede che q